



**Comune di FICULLE**

**Provincia di TERNI**

## **Copia deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 119**

**Data 17/12/2019**

**OGGETTO: Delimitazione Zona a traffico limitato con ingresso da Via M. Graziano**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

**MARAVALLE GIAN LUIGI**

**BARBINI FRANCESCA**

**LANZI PAOLA**

**SINDACO**

**ASSESSORE**

**ASSESSORE**

**PRESENTE**

**ASSENTE**

**PRESENTE**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) il V. Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Sommovigo  
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere **favorevole**,

il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000),

---

e per quanto riguarda la regolarità tecnica:

- x** il responsabile servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000);
- il segretario comunale (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);
- il segretario comunale (art. 54, c.7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi);

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili:

il responsabile del servizio interessato

F.to Cap. Maurizio Stollo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 10/08/2005 venivano delimitate nel centro storico due distinte Zone a Traffico Limitato:
  1. la prima nella parte nord-est del centro storico, meglio individuata nella planimetria allegato sub. “A”, evidenziata con il colore giallo, denominata “numero 1”, dove ricadono al suo interno le seguenti vie o piazze:
    - .1.a) Via Monaco Graziano, Piazzetta, Via delle Mura, Via Castel Maggiore, Via dell’Archetto, Via E. Dominici e Via D. Alighieri.
  2. la seconda nella parte sud-est del centro storico, meglio individuata nella planimetria allegato sub. “A”, evidenziata con il colore verde, denominata “numero 2” dove al suo interno ricadono le seguenti vie o piazze:
    - .2.a) Via della Rocca e Vicolo S. Vittoria.
- le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale dell’epoca a delimitare le due zone sopra descritte a traffico limitato sono da ricercarsi nelle caratteristiche tecniche strutturali delle vie/strade che ricadono al loro interno, individuate, sia nella ridotta larghezza, che consente solamente il transito di una fila di veicoli della categoria L2 – L3 e M dell’art. 47, secondo comma, del Codice della Strada, sia nella strozzatura presente al confine di Via delle Mura con Via della Rocca, che inevitabilmente produce una strada senza uscita. Entrambe dette caratteristiche determinano di conseguenza una viabilità dove la circolazione deve inevitabilmente essere consentita a doppio senso, osservando le opportune cautele, solamente con accesso ed uscita per la prima ZTL da Via M. Graziano all’altezza dell’intersezione con Corso della Rinascita e per la seconda ZTL da Vicolo S. Vittoria all’altezza dell’intersezione con Corso Rinascita;
- che per tali effetti nonché, per l’assoluta assenza di uffici pubblici e ad attività produttive all’interno delle suddette vie, veniva stabilito che nella zona “numero 1”:
  1. il traffico è limitato:
    - .1.a) ai veicoli di proprietà o in uso delle persone residenti e/o dimoranti in una abitazione ricadente all’interno delle suddette vie o piazze;
    - .1.b) ai veicoli utilizzati dalle attività commerciali per operazioni di carico e scarico;
    - .1.c) ai veicoli delle imprese artigiane per operazioni di carico e scarico per consentire l’esercizio della propria attività;
  2. per le scarsità di spazi e parcheggi la sosta è consentita ad un solo veicolo, per ogni famiglia residente e/o dimorante, appositamente autorizzata al transito nella ZTL;
  3. l’accesso e la circolazione sono consentite, previo ottenimento di apposita autorizzazione da rilasciare a cura del servizio di Polizia Municipale:
    - .3.a) ai veicoli in uso o di proprietà delle persone residenti una delle vie o piazze ubicate all’interno della stessa;
    - .3.b) ai veicoli in uso o di proprietà delle persone, definite dimoranti, individuati negli aventi diritto di godimento a qualunque titolo (proprietà, affitto, comodato ecc) di un immobile ubicato all’interno della stessa;
    - .3.c) ai veicoli destinati ad uso esclusivo, al servizio delle attività produttive per operazioni di carico e scarico;
    - .3.d) ai veicoli destinati ad uso esclusivo, dell’impresa artigiana per operazioni di carico e scarico per l’esercizio della propria attività all’interno della zona;
    - .3.e) ai veicoli delle persone muniti di contrassegno invalidi di cui all’art. 381 del regolamento di esecuzione del C.d.S.;
  4. la sosta è riservata a titolo gratuito, su superfici ove il parcheggio dei veicoli non si configuri intralcio o pericolo per la circolazione e su spazi debitamente tracciati adibiti alla medesima:
    - .4.a) ai veicoli in uso o di proprietà delle persone residenti in una delle vie o piazze ubicate all’interno della zona, autorizzato all’accesso ed alla circolazione in virtù del precedente punto 3 lett. a);

.4.b) ai veicoli in uso o di proprietà delle persone che dispongono a qualunque titolo di un immobile ubicato in una delle vie o piazze ricadenti all'interno della Zona, autorizzato all'accesso ed alla circolazione in virtù del precedente punto 3 lett. b);

5. le deroghe suddette dovevano essere rese note tramite il modello di autorizzazione approvato per l'accesso, la circolazione e la sosta allegato sotto la lettera "B" alla suddetta deliberazione, nel quale era previsto l'inserimento del stato di famiglia e non della targa del veicolo, dietro apposita richiesta, nella misura di un esemplare per famiglia, residente e/o dimorante all'interno della zona a Traffico Limitato e la famiglia dimorante veniva intesa in quella composta da una o più persone inserite nello stesso stato di famiglia del luogo di residenza, di cui un componente dispone a qualunque titolo (proprietà, affitto, godimento, comodato, ecc) di una abitazione ubicata all'interno della Zona a Traffico Limitato, da utilizzare:

.5.a) da tutti componenti lo stato di famiglia automuniti e/o muniti di patente di guida;

.5.b) in caso di famiglia composta solamente da unica persona, non automunita e/o non munita di patente di guida, da parenti in linea retta automuniti e/o titolari di patente di guida.

6. le deroghe al solo accesso e circolazione dovevano essere rese note tramite il modello di autorizzazione allegato sotto la lettera "C" alla suddetta deliberazione dietro apposita richiesta:

.6.a) a tutte le persone residenti nella zona e/o inserite nello stato di famiglia della persona dimorante, ovvero, avente il diritto di godimento a qualunque titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc) di una abitazione ubicata all'interno della Zona a Traffico Limitato, munite di patente di guida in corso di validità.

7. le deroghe al solo accesso e circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato, dovevano essere rese note tramite il modello di autorizzazione allegato sotto la lettera "E" alla suddetta deliberazione dietro apposita richiesta:

.7.a) al titolare o legale rappresentante di attività produttiva per consentire operazioni di carico e scarico;

.7.b) al titolare o legale rappresentante dell'impresa artigiana per operazioni di carico per consentire l'esercizio della propria attività;

8. per le persone detentrici del "contrassegno invalidi" veniva stabilito che è consentito circolare e sostare negli spazi all'uopo esistenti nella Zona a Traffico Limitato, subordinatamente all'osservanza di particolare prudenza e cautela precisando che la sosta è vietata nei luoghi ove essa si configuri come grave intralcio o pericolo per la circolazione;

- con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 10/08/2005 venivano dettate le medesime disposizioni anche per la ZTL n° 2 fatta eccezione, per la completa assenza di spazi e parcheggi, l'assoluto divieto di sosta dei veicoli;

VISTA la proposta pervenuta in data 13 novembre 2019 al n° 6636 di protocollo, con la quale alcuni residenti permanenti nella zona segnalano che spesso si verificano difficoltà di parcheggio all'interno della medesima con particolare riferimento in Via delle Mura e Via Castel Maggiore e che a tal proposito suggeriscono di rilasciare un permesso di parcheggio per una vettura a nucleo familiare con indicato il numero delle targhe degli autoveicoli;

CONSTATATO che, di fatto, le caratteristiche tecniche e strutturali dei Vicoli fronteggianti la chiesa di S. Vittoria e Via della Rocca, individuate nelle ridotte dimensioni e curve ad angolo retto:

- a) consente solamente la circolazione dei veicoli a due e tre ruote;
- b) non consentono la circolazione degli autoveicoli aventi lunghezza superiore a m. 3,50;
- c) non presentano aree dove è possibile tracciare stalli per la sosta dei veicoli;

DATO ATTO che, le vie ricadenti all'interno della ZTL n° 2, ovvero, Via della Rocca e Vicolo S. Vittoria, per le citate caratteristiche tecniche, per la breve lunghezza, nonché, perché è presente un percorso alternativo, possono essere precluse al traffico di qualsiasi veicolo, fatta eccezione per quelli dei proprietari delle due autorimesse ivi presenti in Via della Rocca se di ridotte dimensioni ed in seguito a particolari manovre;

SENTITE le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO, pertanto, per gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione delimitare una sola Zona a Traffico Limitato al cui interno ricadono le seguenti strade e piazze denominate alla toponomastica: Via

Monaco Graziano, Piazzetta, Via delle Mura, Via Castel Maggiore, Via dell'Archetto, Via E. Dominici e Via D. Alighieri. ;

VISTE le caratteristiche tecniche strutturali delle strade suddette individuate:

- nell'ampiezza ridotta, che consente solamente il transito di una fila di veicoli, della categoria L2 – L3 – M dell'art. 47, secondo comma, del Codice della Strada;
- nella strozzatura presente al confine di Via delle Mura con Via della Rocca, che inevitabilmente produce una strada senza uscita;

PRESO ATTO che, per le suddette caratteristiche, le vie sopra indicate collegate fra loro risultano formare un'unica strada senza uscita, dove la circolazione degli autoveicoli può essere consentita, con le opportune cautele, solamente con accesso ed uscita da Via M. Graziano all'altezza dell'intersezione con Corso della Rinascita;

CONSIDERATO, che, quanto sopra determina inevitabilmente all'interno della ZTL la disciplina della circolazione a due sensi di marcia su strade di dimensioni notevolmente ridotte con vari punti dove l'incrocio con altri veicoli risulta malagevole;

VISTE, inoltre, le caratteristiche tecniche strutturali di Via della Rocca e Vicolo S. Vittoria meglio sopra riportate;

PRESO ATTO che all'interno delle vie individuate al punto precedente ricadono due autorimesse;

PRESO ATTO della assoluta assenza di uffici pubblici, attività commerciali e pubblici esercizi ricadenti all'interno delle suddette vie fatta eccezione per Via E. Dominici dove al suo interno è presente l'ingresso di una attività artigianale e l'ingresso secondario di una attività commerciale;

RITENUTO, per gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, limitare il medesimo a determinate categorie di utenti della strada;

RITENUTO, pertanto, delimitare l'area dove ricadono Via M. Graziano, Piazzetta, Via delle Mura, Via Castel Maggiore, Via dell'Archetto, Via E. Dominici e Via D. Alighieri, quale zona dove il traffico è limitato:

- ai veicoli di proprietà o in uso delle persone residenti e/o dimoranti in una abitazione ricadente all'interno delle suddette vie o piazze;
- ai veicoli delle attività produttive aventi sede e/o ingresso di esercizio all'interno delle suddette vie o Piazze
- ai veicoli utilizzati dalle attività commerciali per operazioni di carico e scarico;
- ai veicoli delle imprese artigiane per consentire l'esercizio della propria attività;
- ai veicoli delle forze di polizia e soccorso, nonché ai veicoli a servizio delle persone detentrici di contrassegno di parcheggio per disabili;

CONSTATATO che ad oggi all'interno della ZTL:

- risultano all'anagrafe residenti numero 34 famiglie, mentre il numero dei residenti è pari a 76 e dei residenti stimato che hanno compiuto la maggiore età e che quindi possono essere potenziali titolari di patente di guida di autoveicoli è pari a 52;
- risultano un numero complessivo di abitazioni pari a 95, delle quali in parte occupate dalle famiglie residenti di cui sopra ed in parte utilizzate saltuariamente dai cosiddetti dimoranti, individuati nelle persone non residenti aventi, però, diritto di godimento a qualunque titolo (proprietà, affitto, comodato ecc) di un immobile/appartamento ubicato all'interno della zona;
- che il numero delle abitazioni/appartamenti esistenti nella zona è distinto come segue: n° 25 in Via M. Graziano, n° 12 in Piazzetta, n° 13 in Via delle Mura, n° 35 in Via Castel Maggiore, n° 1 in Via dell'Archetto, n° 5 in Via E. Dominici e n° 4 Via D. Alighieri;

CONSTATATO invece che il numero degli stalli tracciati per la sosta degli autoveicoli in Via delle Mura è pari a 8 (otto) e che in Piazzetta, altra area dove è possibile parcheggiare, che per una questione di decoro, in quanto angolo caratteristico del centro storico, non sono stati tracciati stalli per la sosta, per la sua

conformazione è ragionevole sostenere la possibilità di sosta per una decina di autovetture;

RITENUTO, per la carenza di spazi ed aree dove consentire la sosta nel rispetto della normativa vigente nelle vie e piazze ricadenti all'interno della Zona a Traffico Limitato, in rapporto al numero delle abitazioni, delle famiglie residenti e/o dimoranti rilasciare:

- solamente un permesso che autorizza la sosta di un solo veicolo per abitazione ubicata in una delle vie ricadenti all'interno della ZTL da rilasciare alla persone residenti e/o dimoranti nella abitazione in questione;
- solamente un permesso, che autorizza la sosta di un solo veicolo, per ogni attività produttiva avente sede o ingresso della propria attività, anche secondario, in una delle vie ricadenti all'interno della zona;

RITENUTO, pertanto, precludere il transito di tutti i veicoli in Via della Rocca e Vicolo S. Vittoria, e di conseguenza rilasciare autorizzazione in deroga solamente per i veicoli dei titolari delle due autorimesse previa dichiarazione delle persone medesime di aver visionato il percorso e di averlo ritenuto idoneo per il transito con il proprio veicolo fino al raggiungimento dell'autorimessa, fatto salvo i diritti di terzi;

CONSIDERATO che per tali effetti, tutte le vie ricadenti all'interno della ZTL denominata "Monaco Graziano" risultano essere strade ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione;

PRESO ATTO che in Via D. Alighieri e in Via dell'Archetto non è consentita la circolazione per il tipo di pavimentazione realizzata;

RITENUTO, vietare, per le loro peculiarità tecniche ed attrattive (cuore del centro storico):

- la sosta dei veicoli in Via E. Dominici, via della Rocca e Vicolo S. Vittoria, fatta eccezione per operazioni di carico e scarico;
- la circolazione e la sosta in via Castel Maggiore, fatta eccezione per operazioni di carico e scarico;

RITENUTO, approvare dei modelli di autorizzazione da rilasciare in deroga ai suddetti divieti, indicanti anche le prescrizioni del caso;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare di detto decreto, l'art. 7:

- nono comma, primo periodo, il quale recita "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";
- nono comma bis, il quale recita "nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida";
- undicesimo comma, il quale recita "nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso";

PRESO ATTO delle delibere delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari Trasporti, poste e telecomunicazioni, riportate nel Bollettino della Camera dei Deputati della XVIII legislatura del 17 gennaio 2019 dove è stato precisato che, in seguito a due distinti interrogazioni parlamentari, la norma contenuta nel nono comma bis dell'art. 7, non si applica a tutte le ZTL esistenti, ma soltanto a quelle di nuova istituzione, come confermato dalla locuzione nel delimitare le zone;

DATO ATTO che trattasi di ZTL esistente già delimitata con delibera di Giunta Comunale n° 66 del 10/08/2005;

RITENUTO pertanto confermare la delimitazione della zona e modificare il presente atto solamente nella parte relativa alla disciplina della circolazione e della sosta;

VISTO il regolamento di esecuzione di detto codice approvato con D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

1. di confermare la delimitazione della parte nord-est del centro storico, praticata con la deliberazione in premessa riportata meglio individuato nella planimetria allegato sub. "A", evidenziato con il colore giallo, come Zona a Traffico Limitato denominata "*M. Graziano*", dove ricadono al suo interno le seguenti vie o piazze:
  - a. Via Monaco Graziano, Piazzetta, Via delle Mura, Via Castel Maggiore, Via dell'Archetto, Via E. Dominici e Via D. Alighieri.
  2. nella Zona a Traffico Limitato di cui al precedente punto:
    - a. la circolazione è consentita a doppio senso di marcia. Essendo l'incrocio con altri veicoli malagevole o impossibile, in considerazione delle dimensioni notevolmente ridotte delle strade al suo interno, essa è subordinata all'osservanza delle norme di comportamento del C.d.S., di particolare prudenza, cautela e delle seguenti prescrizioni: "Il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, questa deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di uno spazio per accostare. Nei tratti in pianura la manovra in retromarcia, quando si rende necessaria, deve essere praticata dal conducente del veicolo che manifestamente ha la medesima più agevole."
    - b. è vietata la circolazione di tutti i veicoli, fatta eccezione di quelli appositamente autorizzati in deroga da parte del servizio di Polizia Municipale e di seguito elencati:
      - ai veicoli in uso o di proprietà delle persone residenti una delle vie o piazze ubicate all'interno della stessa;
      - ai veicoli in uso o di proprietà delle persone, definite dimoranti, individuati negli aventi diritto di godimento a qualunque titolo (proprietà, affitto, comodato ecc) di un immobile ubicato all'interno della stessa;
      - ai veicoli delle attività produttive aventi sede e/o ingresso di esercizio, anche secondario, all'interno delle suddette vie o piazze ricadenti nella ZTL;
      - ai veicoli destinati ad uso esclusivo, al servizio delle attività produttive per operazioni di carico e scarico;
      - ai veicoli destinati ad uso esclusivo, dell'impresa artigiana per operazioni di carico e scarico per l'esercizio della propria attività all'interno della zona;
      - ai veicoli delle persone muniti di contrassegno di parcheggio per disabili di cui all'art. 381 del regolamento di esecuzione del C.d.S.;
      - ai veicoli delle forze di polizia e soccorso,
3. di dare mandato al responsabile del servizio di Polizia Municipale di emettere apposita ordinanza ai sensi dell'art. 7, comma undici, del Codice della Strada, al fine di riservare a titolo gratuito, all'interno della Zona a Traffico Limitato di cui ai precedenti punti, superfici ove il parcheggio dei veicoli non si configuri intralcio o pericolo per la circolazione e spazi debitamente tracciati adibiti alla sosta:
  - a. dei veicoli in uso o di proprietà delle persone residenti in una delle vie o piazze ubicate all'interno della zona, autorizzati alla circolazione in virtù del precedente punto 2
  - b. ai veicoli in uso o di proprietà delle persone che dispongono a qualunque titolo di un immobile ubicato in una delle vie o piazze ricadenti all'interno della Zona, autorizzati alla circolazione in virtù del precedente punto 2;
  - c. dei veicoli delle attività produttive aventi sede e/o ingresso di esercizio, anche secondario, all'interno delle suddette vie o piazze ricadenti nella ZTL, autorizzati alla circolazione in virtù del precedente punto 2;
  - d. ai veicoli delle persone muniti di contrassegno di parcheggio per disabili di cui all'art. 381 del regolamento di esecuzione del C.d.S., autorizzati alla circolazione in virtù del precedente punto 2;

- e. ai veicoli delle forze di polizia e soccorso autorizzati alla circolazione in virtù del precedente punto 2;
4. di approvare il modello di autorizzazione per la circolazione e la sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato che allegato sub. "B" forma parte integrante e sostanziale della presente proposta, da rilasciare a cura del servizio Polizia Municipale, dietro apposita comunicazione/dichiarazione di una delle persone avente titolo, nella misura di un esemplare per abitazione ubicata all'interno della ZTL regolarmente abitata/utilizzata da persona residente e/o dimorante. La persona dimorante viene intesa in quella che dispone a qualunque titolo (proprietà, affitto, godimento, comodato, ecc) di una abitazione ubicata all'interno della Zona a Traffico Limitato. L'autorizzazione è unica, non è vincolata ad uno specifico veicolo, nella stessa possono essere indicati tutti i veicoli delle persone occupanti l'abitazione medesima o iscritti nello stato di famiglia della persona residente/dimorante ed ha valore solamente per l'intera zona e può essere utilizzata da tutti gli occupanti e/o componenti lo stato di famiglia insediati nella abitazione automuniti e/o muniti di patente di guida. In caso di abitazione occupata solamente da unica persona, non automunita e/o non munita di patente di guida, l'autorizzazione può essere rilasciata a parenti in linea retta automuniti e/o titolari di patente di guida, appositamente delegati dalla persona che dispone dell'abitazione sita all'interno della Z.T.L esclusivamente per il veicolo a servizio della medesima;
5. di approvare il modello di autorizzazione per la circolazione e la sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato che allegato sub. "C" forma parte integrante e sostanziale della presente proposta, da rilasciare a cura del servizio Polizia Municipale, dietro apposita comunicazione/dichiarazione, nella misura di un esemplare per attività produttiva avente sede e/o ingresso di esercizio, anche secondario, all'interno delle suddette vie o piazze ricadenti nella ZTL;
6. di approvare il modello di autorizzazione per la circolazione e la sosta esclusivamente per operazioni di carico e scarico all'interno della Zona a Traffico Limitato che allegato sub. "D" forma parte integrante e sostanziale della presente proposta, da rilasciare a cura del servizio Polizia Municipale, dietro apposita comunicazione/dichiarazione, ai titolari di attività produttiva e/o impresa artigiana esclusivamente per l'esercizio della propria attività in una abitazione ricadente all'interno della zona;
7. di approvare il modello di autorizzazione valevole solamente per la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato, che allegato sub. "E" forma parte integrante e sostanziale della presente proposta, da rilasciare a cura del servizio Polizia Municipale, dietro apposita comunicazione/dichiarazione, a tutte le persone residenti nella zona e/o inserite nello stato di famiglia della persona dimorante, ovvero, avente il diritto di godimento a qualunque titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc) di una abitazione ubicata all'interno della Zona a Traffico Limitato, munite di patente di guida in corso di validità, per raggiungere la propria autorimessa o spazio privato;
8. di vietare la circolazione a tutti i veicoli, anche se autorizzati alla circolazione nella ZTL, in Via Castel Maggiore, fatta eccezione per quelli dei soli abitanti in detta via e quelli autorizzati per raggiungere l'immobile comunale denominato "ex Teatro", per eseguire operazioni di carico e scarico della durata massima di 15 minuti;
9. alle persone detentrici del "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n° 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 è consentito di circolare e sostare negli spazi all'uopo esistenti o ove la medesima non si configura intralcio alla circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato, subordinatamente all'osservanza di particolare prudenza e cautela.
10. il contrassegno di parcheggio per disabili ed il contrassegno rilasciato per la circolazione e/o la sosta ai sensi del presente provvedimento devono essere esposti al parabrezza del veicolo al servizio dell'avente diritto in maniera ben visibile dall'esterno;
11. la utilizzazione non corretta del contrassegno da parte di persone non aventi diritto, comporta la sospensione del contrassegno stesso e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dal relativo articolo del C.d.S.;
12. di approvare il modello allegato sub "F" da utilizzare dall'utente per ottenere il contrassegno di cui ai precedenti punti;
13. di revocare la Zona a Traffico Limitato n° 2 delimitata con delibera n° 66 del 10/08/2005 e di vietare contestualmente il transito in Via della Rocca e Vicoli Santa Vittoria a tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli dei proprietari delle due autorimesse ivi esistenti in Via della Rocca;

14. l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico sono incaricati di far apporre l'apposita segnaletica;
15. l'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di istruire le pratiche e provvedere al rilascio dei contrassegni.
16. di incaricare l'ufficio di Polizia Municipale di informare la cittadinanza a mezzo volantini, circolari o altri sistemi ritenuti idonei, delle modifiche apportate alla circolazione e sosta in Centro Storico con la presente proposta;
17. di dare atto che ogni precedente disposizione in contrasto con il contenuto del presente provvedimento deve intendersi abrogata;
18. di dare all'atto di ricezione delle suesposte proposte esecutività immediata.

#### LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

#### APPROVA

La proposta sopra riportata con voti favorevoli unanimi resi nelle forme legali, stabilendo la decorrenza dell'istituzione della ztl di cui si tratta al primo febbraio 2020.

Successivamente

#### LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione la DICHARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi favorevoli stante la decorrenza della ztl di cui si tratta, al fine di porre in essere immediatamente l'adeguata relativa informativa.



*Approvato e sottoscritto:*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.Ssa Sommovigo MariaPia

IL SINDACO  
F.to G.L. Maravalle

L'ASSESSORE  
F.to P. Lanzi

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

la sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 17/01/2020 per rimanervi fino al giorno 31/01/2020 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Silvia Mazzucchi

---

---

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data 17/01/2020 (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza municipale 17/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

---

---

### ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta:

**che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2019** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n° 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 17/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Pia Sommovigo